



C I T T A' D I N A R N I

PROVINCIA DI TERNI

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO, CIRCOLAZIONE E SOSTA NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (Z.T.L.)

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 – Settori interessati alla ZTL

Art. 3 - Modalità di accesso e circolazione all'interno delle zone a traffico limitato (Z.T.L.)

Art 4 – Transito e sosta nella ZTL

Art. 5 – Residenti

Art. 6 – Domiciliati

Art. 7 - Veicoli al servizio di soggetti non autosufficienti

Art. 8 – Trasporto merci

Art. 9 - Titolari di diritto di godimento su immobili

Art. 10 – Medici ed altri esercenti professioni sanitarie

Art. 11 - Veicoli adibiti a pronto intervento

Art. 12 - Invalidi e portatori di handicap

Art. 13 - Altre categorie

Art. 14 - Attività commerciali, professionali e/o produttive di beni e servizi

Art. 15 - Circolazione temporanea all'interno della zona a traffico limitato.

Art. 16 - Strutture ricettive

Art. 17 - Circostanze di necessità

Art. 18 – Richiesta del permesso nei settori

Art. 19 - Validità dei permessi

Art. 20. Procedure per il rilascio di permessi per la circolazione

Art. 21 - Norma transitoria - Revisione permessi ordinari già rilasciati

Art. 22 – Esposizione

Art. 23 – Varchi Elettronici

Art. 24 – Sanzioni

Art. 25 - Abrogazioni

Art. 26 - Entrata in vigore

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO, CIRCOLAZIONE E SOSTA NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (Z.T.L.)

Art. 1 - Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina le zone a traffico limitato (Z.T.L.) del Comune di Narni, che sono individuate e delimitate da apposita Delibera Giunta Comunale tenuto conto degli effetti sulla sicurezza della circolazione, sul traffico, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1°, voce 54, del D. Lgs 30/04/92 n° 285 – Codice della Strada - **per Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.)** si intende *l'area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli.*

In particolare, il presente Regolamento definisce tipologia e modalità di rilascio delle autorizzazioni necessarie all'accesso, al transito e alla sosta nelle suddette zone ed aree, nonché i soggetti responsabili del relativo procedimento autorizzativo.

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento sono considerati veicoli di proprietà anche quelli detenuti in leasing, noleggio a lungo termine, quelli di proprietà dei componenti del nucleo familiare o assegnati dalle Ditte o Enti presso cui dipendono o delle quali sono proprietari o soci.

Art. 2 – Settori interessati alle ZTL del Centro Storico

Nel momento dell'approvazione del suddetto regolamento il Centro Storico cittadino, ai fini della delimitazione dell'area ZTL, risulta suddiviso in 2 settori di seguito sinteticamente descritti (e meglio specificati negli allegati "A" tavola grafica e "B" elenco delle vie della apposita D.G.M.):

1° Settore – ZTL 1: zona compresa tra P.zza Garibaldi (porzione) - Porta della Fiera con accessi da: P.zza Garibaldi "Arco del Duomo" e Via Porta della Fiera.

2° Settore – ZTL 2: zona a monte della S.S. 3 Flaminia, con accessi da: Via XX Settembre, Via della Pigna, V.lo dell'Arco, Via S. Croce, Via Aspromonte;

Il presente regolamento resterà in vigore anche in caso di successive modifiche o ampliamenti delle relative delimitazioni delle aree ZTL.

Art. 3 - Modalità di accesso e circolazione all'interno delle zone a traffico limitato (Z.T.L.)

Nel periodo 1 gennaio al 31 dicembre l'accesso alle varie Z.T.L. del Comune di Narni, è interdetto a tutti i conducenti di veicoli a motore privi del relativo permesso ZTL nella fascia oraria e con le modalità definite con Delibera di Giunta e successiva Ordinanza Dirigenziale.

La circolazione nelle ZTL, salvo i casi di esclusione dal regime autorizzatorio previsti dal presente regolamento per specifiche categorie di veicoli ed utenti, è subordinato al rilascio di apposito permesso con validità variabile secondo i casi previsti nel presente Regolamento, salvo limitazioni.

Ai titolari di permesso ZTL è consentito il transito e la sosta nelle aree di parcheggio delimitate da apposita segnaletica in tutte le vie della ZTL appartenenti al proprio settore.

I permessi consentono di accedere nelle zone a traffico limitato, nel rispetto del Regolamento nonché delle prescrizioni indicate nell'atto di autorizzazione.

I permessi consistono in apposite autorizzazioni da installarsi all'interno dei veicoli o sono costituiti da contrassegni da esporre in maniera visibile sul parabrezza del veicolo. Il modello, il colore e gli elementi informativi del permesso saranno stabiliti con atto del Responsabile dell'Ufficio competente al rilascio del permesso.

Art 4 – Transito e sosta nella ZTL

Al fine di conseguire i risultati individuati nel miglioramento della sicurezza stradale, nella tutela della salute e della qualità della vita, all'interno della Z.T.L. possono circolare ed, eventualmente,

sostare con apposito permesso valido, salvo limitazioni, le categorie di utenti e veicoli di cui agli articoli seguenti.

Art. 5 – Residenti

Le persone residenti all'interno della Z.T.L., del comune di Narni, (con riferimento alle sole persone fisiche e con esclusione delle persone giuridiche), maggiorenni, che abbiano nella loro disponibilità, a qualsiasi titolo certificato, un veicolo, possono circolare nelle varie vie ricomprese all'interno delle rispettive zone a traffico limitato e sostare negli appositi spazi delimitati, previa esposizione di apposito permesso rilasciato dal Comando P.L.

Per i residenti saranno rilasciati permessi di tipo ordinario senza obbligo di rinnovo, validi finché permangono le condizioni del rilascio.

Art. 6 – Domiciliati

Le persone domiciliate all'interno della Z.T.L., non residenti nel Comune di Narni, possono circolare nelle varie vie ricomprese all'interno delle rispettive zone a traffico limitato e sostare negli appositi spazi delimitati, previa esposizione di apposito permesso rilasciato dal Comando P.L., a condizione che siano titolari di patente di guida e abbiano nella loro disponibilità a qualsiasi titolo certificato un veicolo.

Per domiciliato si intende colui che, pur non avendo la residenza anagrafica, è titolare di un diritto di godimento derivante da un contratto di locazione, comodato o di altra natura, su un'abitazione, regolarmente registrato. Tale permesso avrà una durata corrispondente a quella del contratto di locazione, comodato o altra natura e, in ogni caso, non inferiore a sei mesi e massimo un anno.

Art. 7 - Veicoli al servizio di soggetti non autosufficienti

Possono accedere e sostare all'interno delle ZTL i veicoli utilizzati per accompagnare o prelevare persone con limitata o impedita capacità motoria o con patologia tale da non consentire l'autonoma deambulazione, i veicoli di parenti o altri soggetti che effettuano assistenza domiciliare o si occupano delle cure quotidiane di persone anziane, di chi necessita di cure giornaliere per motivi di salute, o comunque non autosufficienti da attestarsi con idonea certificazione medica.

I soggetti di cui sopra, residenti nella ZTL, non muniti di alcun altro permesso, si dovranno registrare presso il Comando Polizia Locale per ottenere il rilascio di un permesso di transito e sosta in ZTL per un solo veicolo da loro indicato. Nel caso di necessità ed urgenza, di impossibilità di preventiva autorizzazione se accede in ZTL un veicolo diverso da quello autorizzato, il transito è consentito con

obbligo di comunicare, entro 3 giorni lavorativi successivi, la targa del veicolo e presentare idonea documentazione giustificativa o autodichiarazione dei motivi dell'accesso in area ZTL.

Art. 8 – Trasporto merci

I veicoli adibiti al trasporto merci possono accedere alla ZTL, nelle specifiche fasce orarie stabilite con Delibera di Giunta Comunale.

Possono accedere alla ZTL, senza alcun limite di fascia oraria, i mezzi preventivamente autorizzati compresi nelle categorie sotto indicate:

- a) autocarri adibiti a trasporto generi alimentari deperibili, medicinali, plasma, trasporto valori, distribuzione stampa;
- b) autocarri in uso ad agenzie di recapito e ditte di trasporto c/o terzi per facilitare la distribuzione comune delle merci;
- c) autoveicoli per i quali, in relazione a particolarissime condizioni lavorative, sia oggettivamente dimostrata l'impossibilità di distribuire le merci entro la ZTL nelle fasce orarie autorizzate.

Art. 9 - Titolari di diritto di godimento su immobili

Possono inoltre accedere all'interno dell'area ZTL i veicoli utilizzati dai proprietari, affittuari o possessori, a varia titolarità, di appartamenti di civile abitazione, di garage, cantine, ecc e regolarmente fruite comprovate mediante esibizione di copia autentica dell'atto, **non concessi**, a qualsiasi titolo, in uso a terzi.

Indipendente dal numero di locali che si hanno in disponibilità sarà rilasciato un solo permesso per ciascuna Z.T.L. che consente altresì la sosta in prossimità dell'immobile, per il tempo strettamente necessario ad eseguire eventuali operazioni di carico e scarico. Tale permesso avrà una durata corrispondente a quella del contratto di locazione, comodato o altra natura e, in ogni caso, non inferiore a sei mesi e massimo un anno; nel caso di immobili in proprietà il permesso sarà di tipo ordinario senza obbligo di rinnovo, valido finché permangono le condizioni del rilascio.

Nel caso in cui l'immobile sia concesso in uso a terzi è consentito l'accesso in ZTL per circostanze di necessità; in tal caso è necessario comunicare, entro 3 giorni lavorativi successivi, anche tramite la mail dedicata, allegando copia di un documento di riconoscimento, della carta di circolazione del veicolo e i motivi dell'accesso in area ZTL.

Art. 10 – Medici e altri esercenti professioni sanitarie

Ai medici il cui ambulatorio è ubicato nell'area ZTL, ai medici di famiglia ed ai pediatri di libera

scelta, che hanno l'ambulatorio nel comune di Narni è rilasciato un permesso di transito e sosta, che abilita il titolare a sostare, senza recare intralcio, nelle immediate vicinanze del proprio studio medico o dell'abitazione del paziente.

Ai medici e paramedici nell'esercizio delle loro funzioni, ai pediatri ed alle ostetriche, nonché ai Medici Veterinari, il cui ambulatorio risulta ubicato fuori dalla ztl, che hanno necessità di accedervi per "visite domiciliari urgenti", è concessa la possibilità di poter circolare e sostare nei pressi dell'abitazione del paziente esponendo, all'interno del parabrezza del veicolo, il contrassegno loro rilasciato dai rispettivi ordini professionali. In tal caso è necessario comunicare, entro 3 giorni lavorativi successivi, anche tramite la mail dedicata, allegando copia di un documento di riconoscimento, della carta di circolazione del veicolo e i motivi dell'accesso in area ZTL.

Art. 11 - Veicoli adibiti a pronto intervento

I veicoli di proprietà delle Società di gestione di servizi pubblici (acqua, gas, energia elettrica, telefonia etc.) e loro eventuali concessionari, previo rilascio di apposita autorizzazione, possono circolare e sostare nelle ZTL, per interventi urgenti, limitatamente alle operazioni di intervento da effettuare.

I veicoli intestati agli enti territoriali (Province, Regioni, Stato, Agenzie forestali, etc.) contrassegnati con scritta e/o simbolo di appartenenza, possono circolare e sostare, previo rilascio di permesso temporaneo, all'interno delle aree ZTL

Nei casi di cui al presente articolo, in caso di mancata preventiva autorizzazione, è necessario, onde evitare di incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa, inviare una comunicazione, entro i 3 giorni lavorativi successivi, anche tramite la mail dedicata allegando copia di un documento di riconoscimento, della carta di circolazione del veicolo e i motivi dell'accesso in area ZTL o recandosi direttamente al Comando P.L. nei giorni di apertura esibendo gli stessi documenti.

Art. 12 - Possessori di permesso disabili e possessori di permesso rosa

- I possessori di permesso disabili residenti nel comune di Narni, possono circolare nelle Z.T.L. e sostare negli appositi spazi a loro riservati, nei parcheggi regolamentati/a tempo limitato senza limitazioni ed in alternativa in luogo vietato senza recare intralcio alla circolazione. Tali veicoli, su richiesta dell'interessato, devono essere registrati presso la banca dati del Comando Polizia Locale ottenendo apposita autorizzazione di transito e sosta in area ZTL.
- I possessori di permesso rosa residenti nel Comune di Narni, possono circolare nelle Z.T.L. e sostare negli appositi spazi a loro riservati. Tali veicoli, su richiesta dell'interessato, devono

essere registrati presso la banca dati del Comando Polizia Locale ottenendo apposita autorizzazione di transito e sosta in area ZTL.

I titolari di un permesso disabili o permesso rosa, non residente nel comune di Narni, che intendano accedere nella Z.T.L., devono comunicare, tramite mail dedicata o recandosi direttamente al Comando P.L. nei giorni di apertura, la targa del veicolo e gli estremi della carta di circolazione e del relativo permesso disabili o rosa.

Nel caso in cui, un veicolo non autorizzato, con a bordo una persona disabile munita di regolare contrassegno in corso di validità od un possessore di permesso rosa, sia transitato in orario di vigenza della Z.T.L senza preventiva autorizzazione, è necessario, onde evitare di incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa, inoltrare una comunicazione entro i 3 giorni lavorativi successivi, recandosi direttamente al Comando Polizia Locale nei giorni di apertura o tramite la mail dedicata, allegando il relativo permesso, copia di un documento di riconoscimento, della carta di circolazione del veicolo e i motivi dell'accesso in area ZTL.

Art. 13 - Altre categorie

All'interno delle ZTL, possono circolare senza obblighi e limitazioni: i velocipedi, i veicoli con targhe militari e/o speciali (es. Forze Armate, Polizia di Stato, Carabinieri, Carabinieri Forestali, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Polizia Locale, Polizia Provinciale, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Croce Rossa Italiana, nonché le autoambulanze e, in genere, i mezzi impegnati in operazioni di emergenza).

Possono altresì circolare all'interno delle zone a traffico limitato i veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea, taxi e noleggio con conducente, i veicoli di car sharing, i veicoli delle Poste Italiane nonché delle ditte che effettuano il recapito di prodotti postali

Possono altresì circolare:

- a.** i veicoli di proprietà dell'Amministrazione Comunale e degli enti pubblici per motivi di servizio, nonché i veicoli ASL locale a disposizione dei Vigili Sanitari e Guardia Medica, veicoli
- b.** appartenenti alla Polizia Giudiziaria, veicoli di proprietà di Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria adibiti, temporaneamente, al servizio di Polizia Giudiziaria, veicoli a disposizione di Istituti di Vigilanza privati o addetti alla vigilanza Ambientale, veicoli appartenenti alle Agenzie di Onoranze Funebri, con targa civile.
- c.** I veicoli appartenenti alle ASL, alle Cooperative infermieristiche ed assistenziali, impiegati in prestazioni per conto di Enti pubblici, possono circolare limitatamente agli interventi da

effettuare all'interno della Z.T.L al fine di assicurare la regolarità delle prestazioni.

- d.** I veicoli appartenenti alle cooperative sociali, alle associazioni di volontariato ed a quelle di promozione sociale che abbiano nel loro statuto assistenza alla persona, regolarmente iscritte ai rispettivi registri o albi regionali, che svolgono servizi di assistenza e supporto domiciliare o di accompagnamento di persone residenti o domiciliati all'interno delle ZTL.
- e.** i veicoli di Funzionari religiosi che hanno il luogo di culto con sede all'interno della Z.T.L.
- f.** i veicoli che trasportano minori iscritti ad attività scolastiche e/o ricreative svolte, in maniera non occasionale, all'interno delle Z.T.L.; tale autorizzazione è limitata agli orari e giorni di apertura dei servizi.
- g.** i veicoli a propulsione elettrica e plug-in hybrid.
- h.** i veicoli abbinati ad abbonamenti (mensili o annuali) a parcheggi comunali interni alle Z.T.L.; tale autorizzazione è revocata automaticamente alla scadenza dell'abbonamento e/o al mancato pagamento dello stesso.

Per i veicoli appartenenti alle sopra elencate categorie, non aventi Targhe Speciali, la richiesta per il rilascio del permesso ZTL deve essere rinnovata presso il Comando Polizia Locale, allegando copia della carta di circolazione del veicolo e relativa documentazione giustificativa.

Nei casi di cui al presente articolo, in caso di mancata preventiva autorizzazione, è necessario, onde evitare di incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa, inviare una comunicazione, entro i 3 giorni lavorativi successivi, anche tramite la mail dedicata allegando copia di un documento di riconoscimento, della carta di circolazione del veicolo e i motivi dell'accesso in area ZTL o recandosi direttamente al Comando P.L. nei giorni di apertura esibendo gli stessi documenti.

Art. 14 - Attività commerciali, professionali e/o produttive di beni e servizi

Ai Professionisti, anche in forma associata, ai titolari di attività commerciali, ai pubblici esercizi, ai circoli privati abilitati alla somministrazione di alimenti e/o bevande, alle agenzie immobiliari e, in genere, alle attività di produzione di beni e servizi, è concesso un permesso per transito e sosta (esclusivamente per le operazioni di carico e scarico merci, attrezzature, materiali), per n. 1 veicolo per ogni impresa operativa e funzionante. I permessi rilasciati per queste categorie saranno di tipo ordinario senza obbligo di rinnovo, validi finché permangono le condizioni per il primo rilascio.

Art. 15 - Circolazione temporanea all'interno della zona a traffico limitato.

Hanno diritto all'ottenimento di un'autorizzazione temporanea gratuita, per un periodo complessivo

inferiore ai 7 giorni, nell'arco dell'annualità corrente, per le sole operazioni di carico/scarico merci in ZTL con comunicazione preventiva e motivata al Comando di Polizia Locale.

- a. Carico e scarico merci:** Veicoli destinati a trasporto cose o promiscui, limitatamente ai tempi e modalità previste dall'art. 8, per consentire le operazioni di scarico e carico merci, attrezzature, materiali;
- b. Artigiani e Ditte:** Agli artigiani che effettuano interventi professionali, di pronto intervento o a domicilio, opportunamente documentati, nelle zone a traffico limitato, è concesso il solo permesso temporaneo di accesso e sosta in prossimità dei luoghi di lavoro, per il tempo strettamente necessario per eseguire l'intervento
- c. Lavori edili:** Alle Imprese o Ditte operanti nel settore edilizio è rilasciato un permesso temporaneo per il tempo strettamente necessario allo scarico e carico delle attrezzature, dei materiali e delle merci. Il permesso è relativo esclusivamente a veicoli autorizzati al trasporto di cose e dovrà indicare, come periodo di validità, la data di effettivo termine dei lavori. All'atto della richiesta al Comune, gli interessati dovranno documentare, tra l'altro, i titoli abilitanti ai lavori o, in caso di attività edilizia libera, ogni elemento informativo utile a provare l'intervento da realizzare. Nel caso di cantieri edili, il permesso temporaneo sarà rilasciato con validità pari alla durata dei lavori.
- d. Manifestazioni, mercati ed eventi:** In occasione di manifestazioni ed iniziative regolarmente autorizzate, e di svolgimento di mercati o altre attività rivolte al pubblico, possono essere rilasciati permessi temporanei limitati alle necessità organizzative. Per tali attività è concesso un permesso per un massimo n. 1 veicolo per ogni impresa operativa e funzionante (esclusivamente per le operazioni di carico e scarico merci, attrezzature, materiali); nel caso di veicoli utilizzati per la celebrazione dei matrimoni possono essere rilasciati fino ad un massimo di n°4 permessi.

Al superamento di un periodo complessivo di 7 giorni, nell'arco dell'annualità corrente, è concesso un permesso temporaneo annuale per le sole operazioni di carico/scarico merci in ZTL.

Art.16 - Strutture ricettive

Alle strutture ricettive con sede all'interno della ZTL è concesso n. 1 permesso per la circolazione e sosta per finalità di carico e scarico merci dei veicoli di proprietà o nella propria disponibilità adibiti a trasporto persone e da utilizzare per esigenze connesse all'attività.

Agli ospiti di strutture ricettive ricadenti nella ZTL verrà rilasciato un permesso temporaneo per recarsi nei pressi della struttura. Tale permesso sarà rilasciato, per la durata del soggiorno, su richiesta del titolare/gestore della struttura ricettiva previa comunicazione al Comando Polizia Locale, secondo

le modalità previste dal presente regolamento, delle targhe dei veicoli da autorizzare dei clienti alloggiati presso le proprie strutture che dovranno in ogni caso risultare registrati nelle relative schede compilate ai sensi delle disposizioni in materia previste dal TULPS.

Allo stesso soggetto e/o per lo stesso veicolo, non possono essere rilasciati più di due permessi temporanei nell'arco dello stesso mese per ciascuna Z.T.L. La richiesta per il rilascio del permesso ZTL, deve essere presentata presso il Comando Polizia Locale, secondo le modalità di cui all'art. 20. Nei casi di cui al presente articolo, in caso di mancata preventiva autorizzazione, è necessario, onde evitare di incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa, inviare una comunicazione, entro i 3 giorni lavorativi successivi, anche tramite la mail dedicata: allegando copia di un documento di riconoscimento, della carta di circolazione del veicolo e i motivi dell'accesso in area ZTL o recandosi direttamente al Comando P.L. nei giorni di apertura esibendo gli stessi documenti.

Art. 17 - Circostanze di necessità

Il Comando Polizia Locale, in tutti i casi di comprovata necessità, è autorizzato a rilasciare permessi temporanei di durata indicata e motivata nella domanda, anche per richieste eventualmente non contemplate nel presente regolamento.

Art. 18 – Richiesta del permesso

I nuovi permessi saranno rilasciati su richiesta degli interessati inoltrata al Comune di Narni corredata di tutta la documentazione necessaria secondo le modalità previste dal presente regolamento.

La richiesta per il rilascio del permesso ZTL deve essere presentata presso il Comando Polizia Locale, come previsto dall'art. 20.

Per le richieste di permessi giornalieri e/o per circostanza di necessità è possibile fare la richiesta anche tramite e-mail dedicata allegando copia di un documento di riconoscimento e della carta di circolazione del veicolo

Art. 19 - Validità dei permessi

Tutti i permessi hanno una durata massima prevista nei vari articoli. Per le richieste di rinnovo del permesso alla scadenza, dovrà essere ripresentata identica documentazione prevista per il primo rilascio. Alla richiesta del primo rilascio o del rinnovo, potrà essere rilasciato un permesso temporaneo per il tempo necessario occorrente per la preparazione del permesso stesso e comunque

per un periodo non superiore a 30 giorni.

I permessi non rinnovati sono privi di validità e devono essere riconsegnati dall'intestatario o ritirati a cura degli agenti accertatori. Le targhe dei veicoli inserite nei permessi non validi verranno immediatamente cancellate dalla lista dei veicoli autorizzati a cura del Comando di P.L..

Le istanze prodotte per le richieste di permessi, incomplete della documentazione prevista, possono essere regolarizzate entro 30 giorni dalla comunicazione che l'Ufficio ne dà agli interessati; trascorso infruttuosamente tale termine, la pratica viene archiviata.

I permessi temporanei potranno essere rilasciati con validità a ore, giorni. Il Comando di Polizia Locale potrà verificare, nel corso dell'anno e ogni qualvolta se ne renda necessario, le condizioni che hanno dato titolo al rilascio dei permessi e nel caso di insussistenza dei requisiti di cui al presente articolo, procedere alla revoca dandone comunicazione all'interessato, valutando la necessità di applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente.

Art. 20 - Procedure per il rilascio di permessi per la circolazione

Per l'ottenimento del permesso per la circolazione all'interno della ZTL, con validità superiore ad un giorno, l'interessato deve presentare all'Amministrazione Comunale apposita domanda in bollo, contenente:

- dati anagrafici del richiedente;
- generalità del proprietario o dell'utilizzatore del veicolo;
- indicazione della ragione sociale e della sede della Ditta;
- tipo e targa del veicolo;
- copia integrale della carta di circolazione del veicolo;
- copia integrale di un documento d'identità valido;
- allegati che documentano il diritto al rilascio del permesso nei casi previsti dal presente Regolamento (es. Titolo di godimento del bene);
- Copia della ricevuta di versamento degli oneri di rilascio, ove dovuti, così come determinato da Delibera di Giunta.
- Per l'ottenimento del permesso temporaneo deve essere indicato il periodo a cui si riferisce. Sono esenti dalla disciplina sul bollo
- le domande presentate da persone con ridotta capacità motoria o con patologia che non consente l'autonoma deambulazione in modalità permanente le domande presentate da soggetti i cui veicoli sono destinati al trasporto della medesima categoria di utenti e/o da persone invalide;

- le domande per il rilascio del permesso temporaneo con validità oraria e giornaliera. L'Ufficio preposto al rilascio dei Permessi fornisce direttamente diniego alle richieste in contrasto o in deroga a quanto previsto dal presente Regolamento.

In caso di sostituzione del veicolo autorizzato con nuovo veicolo di proprietà è necessario che l'interessato richieda l'aggiornamento del proprio permesso con inserimento della nuova targa del veicolo.

In caso di smarrimento o distruzione del permesso, il duplicato potrà essere rilasciato dagli stessi uffici solo previa dichiarazione sostitutiva di notorietà del richiedente, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante la predetta circostanza.

Art. 21 - Norma transitoria - Revisione permessi ordinari già rilasciati

I titolari di un permesso di accesso alla Z.T.L. del Centro Storico in corso di validità, dovranno riconsegnare il vecchio permesso e ritirare il nuovo presso l'ufficio della Polizia Locale, entro 30 gg dalla conclusione del "Piano di Revisione dei Permessi" (ad oggi previsto per la fine di marzo 2020). Fino ad all'ora nuove richieste di permesso verranno rilasciate ai sensi del presente Regolamento con validità temporanea senza alcun onere ad accezione di quelli previsti per legge (bolli) ed i permessi precedentemente rilasciati si riterranno temporaneamente validi salvo i casi di revoca previsti all'art. 24.

Art. 22 – Esposizione

I permessi debbono essere esposti esclusivamente in originale, in modo ben visibile nella parte interna del parabrezza del veicolo per i quali sono validi;

Il lato da esporre è quello frontale recante la tipologia del permesso e i dati identificativi del veicolo. L'uso del permesso su altri veicoli non autorizzati e l'esposizione di fotocopie comporta la revoca del permesso stesso, salvo che non si configurino illeciti penali e fatta salva l'applicazione di specifiche sanzioni amministrative.

Dal non rispetto di quanto previsto nel presente articolo ne deriva che la mancata esposizione o l'esposizione illeggibile o parzialmente illeggibile equivale alla mancata autorizzazione con conseguente irrogazione della sanzione prevista dal Codice della Strada.

Art. 23 - Varchi elettronici

Il sistema dei varchi elettronici è dotato di telecamere che riprendono le targhe dei veicoli che entrano

nelle Zone a Traffico Limitato e trasmettono i dati a una centrale in grado di rilevare le targhe dei veicoli autorizzati all'accesso con relativo permesso (ogni telecamera elabora i dati e comunica al server solo i dati dei veicoli da sanzionare o da verificare per lettura incerta), anche a carattere temporaneo, in quanto già accreditati con relativo inserimento in una banca dati.

I Varchi elettronici sono composti da:

- a) Telecamera che rileva il passaggio dei veicoli;
- b) Telecamera di contesto che fotografa il luogo;
- c) Corpo illuminante a raggi infrarossi per la lettura dell'immagine della targa; d) Collegamento ad un elaboratore per la comparazione della targa con le liste delle targhe dei veicoli autorizzati.

L'accreditamento delle targhe dei veicoli riportate nelle autorizzazioni valide è disposto dalla Polizia Locale.

I veicoli che transitano nelle Zone a Traffico Limitato senza autorizzazione, vengono automaticamente rilevati secondo le modalità di cui sopra ai fini del successivo procedimento sanzionatorio previsto dalla norme del Codice della Strada.

Il personale incaricato della Polizia Locale svolge le seguenti attività:

- a) conferma i dati o procede ad ulteriori accreditamenti individuando eventuali targhe speciali (forze di polizia, forze armate, vigili del fuoco, ecc.) o veicoli autorizzati ai sensi del presente regolamento e non ancora inseriti nella banca dati dei veicoli accreditati;
- b) verifica eventuale documentazione (autorizzazioni temporanee, veicoli al servizio dei disabili, ecc.);
- c) gestisce il procedimento sanzionatorio secondo le norme del Codice della Strada per l'irrogazione delle sanzioni.

Art. 24 – Sanzioni

L'utilizzo del permesso implica l'accettazione di tutte le norme stabilite nel presente Regolamento e non costituisce deroga alle disposizioni del Codice della Strada e del Regolamento attuativo, o alle Ordinanze Sindacali o Dirigenziali disciplinanti la circolazione e la sosta.

Fatta salva la comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica, ai sensi dell'art. 357 del Codice di Procedura Penale, in caso di accertamento di contraffazione dell'autorizzazione o di altra fattispecie di rilevanza penale, l'uso in modo improprio, o senza averne titolo, o con validità scaduta, di contrassegni e/o di permessi di cui al presente Regolamento, incorrerà nelle sanzioni previste dal vigente Codice della Strada, ovvero si troverà nelle condizioni di colui che circoli all'interno delle ZTL sprovvisto dell'apposito contrassegno/permesso. Gli stessi verranno

immediatamente ritirati dagli Agenti preposti al controllo e trasmessi all'Ufficio permessi, che provvederà alla revoca dei permessi ritirati.

I permessi ritirati in quanto scaduti verranno rinnovati ove ne permangono i requisiti, previa istanza dell'interessato.

Il permesso di transito e/o sosta è altresì revocato qualora venga accertata la mancanza dei requisiti dichiarati in fase di richiesta o se questi non corrispondano a verità. Il permesso di transito e sosta rilasciato ai residenti è revocato all'atto del trasferimento di residenza al di fuori delle vie rientranti nell'area ZTL. Gli stessi sono obbligati a comunicare l'avvenuto trasferimento e la riconsegna del contrassegno al Comando di Polizia Locale. Il permesso di transito rilasciato ai proprietari di appartamenti di civile abitazione, non residenti anagrafici, è revocato qualora venga accertato il trasferimento di proprietà, nonché la cessione dell'uso a terzi.

In caso di revoca, per ottenere un nuovo permesso, ove permangono i requisiti per ottenerlo, occorrerà presentare nuovamente tutta la documentazione necessaria.

Art. 25 - Abrogazioni

Sono abrogate tutte le precedenti norme che regolano la materia relativa al rilascio dei permessi di accesso e sosta all'interno delle aree ZTL.

Art. 26 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore a far data dal